

La giurisprudenza più recente sugli organi e sugli atti degli
enti locali



Amedeo Scarsella

La distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti

L'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, al c. 1, dispone che gli “organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”, mentre al c. 4 prevede che “ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”

Il principio di distinzione delle funzioni tra organi di governo e dirigenti è contenuto anche nel Tuel (art. 107), dove vengono riportate in forma non tassativa una serie di attribuzioni di competenze dirigenziali

Eccezioni al principio di distinzione delle funzioni

Le eccezioni a tale principio devono essere esplicitamente previste dal legislatore. Le più importanti riguardano:

- l'attribuzione diretta al sindaco di specifiche competenze gestionali, ad esempio quelle attribuite come ufficiale di governo o rappresentante la comunità locale, prevista espressamente nell'art. 107, c. 5, del Tuel;
- la possibilità offerta ai comuni fino a 5.000 abitanti di introdurre norme regolamentari organizzative, che consentano di assegnare la direzione di strutture organizzative a uno dei componenti della giunta comunale (art. 53, c. 23, L. n. 388/2000).

L'adozione di atti gestionali da parte degli organi politici, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, integra un vizio di incompetenza, che inficia la legittimità del provvedimento.

Gli organi politici dei comuni

Sono organi di governo del comune (art. 36 Tuel):

- il consiglio comunale,
- la giunta;
- il sindaco.

Gli organi di governo comunali hanno competenza in ordine agli atti di indirizzo politico e controllo, le rispettive competenze si ripartiscono in base a criteri predeterminati dalla legge.

Le competenze attribuite dal legislatore ad un organo di governo non possono essere esercitate da altri organi, pena l'illegittimità dei provvedimenti per incompetenza. Sotto tale aspetto, va rilevato che - per il principio di legalità - un organo amministrativo può delegare ad un altro organo i poteri di cui sia titolare solo qualora una legge lo consenta. Infatti, solo una disposizione di rango primario può consentire ad un organo amministrativo di devolvere ulteriori poteri ad un altro organo, con i relativi obblighi e le relative responsabilità. Unica deroga le variazioni di bilancio da approvare in via d'urgenza (art. 42, c. 4, Tuel).

Le competenze del consiglio comunale

Il consiglio comunale:

- ha competenza in ordine agli atti fondamentali di indirizzo politico amministrativo, **espressamente attribuiti dalla legge a tale organo** (art. 42 Tuel);
- le attribuzioni sono contenute sia nell'art. 42 del Tuel, sia in altre norme dello stesso Tuel (ad esempio, art. 38, c. 6, art. 44, art. 194, ecc.), sia in altre leggi diverse dal Testo unico (ad esempio, la L. n. 287/1951 attribuisce al consiglio la nomina della commissione comunale per la formazione degli albi dei giudici popolari).

Le competenze del sindaco

Il sindaco:

- ha competenza sugli atti collegati al ruolo di ufficiale di governo (artt. 14 e 54 Tuel) alla rappresentanza legale ed istituzionale del comune, gli atti connessi alla responsabilità dell'amministrazione comunale (art. 50 Tuel). In tali ambiti, nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni, il sindaco esercita le competenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- esercita, inoltre, tutte le funzioni che specifiche disposizioni di legge gli attribuiscono quale autorità locale.

Le competenze della giunta comunale

La giunta comunale:

- collabora con il sindaco nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali, avendo delle competenze di natura generale e residuale e altre espressamente attribuite dalla legge, si pensi all'adozione del piano esecutivo di gestione (PEG) (art. 168 Tuel), alla presentazione al consiglio delle proposte di bilancio di previsione e di rendiconto della gestione (art. 174, c. 1, ed art. 151, c. 6, Tuel) ed all'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 48, c. 3, Tuel);
- ha anche la competenza generale ad adottare gli atti ricadenti nelle funzioni di indirizzo e controllo, non espressamente attribuiti dalla legge al consiglio comunale e non rientranti nelle attribuzioni del sindaco; per tale ragione la giunta viene definita organo a competenza residuale (art. 48, c. 2, Tuel).

La ratifica dell'organo competente

In ordine alla distinzione tra l'istituto della ratifica e quello della convalida, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che “la convalida è il provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Tale atto presuppone pertanto, ai sensi dell'art. 21- nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine eccessivo, secondo criteri di ragionevolezza, dall'adozione dell'atto illegittimo. Il rapporto tra convalida e ratifica è di species a genus atteso che, come osservato in tema dallo stesso Consiglio di Stato, «in base ai principi generali del diritto amministrativo la ratifica costituisce l'atto con il quale l'organo competente conferma l'atto adottato da altro organo della stessa Amministrazione privo della relativa competenza, sanando così questo vizio di legittimità”, mentre la convalida è volta a sanare ogni altra illegittimità (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6125).

L'incompetenza relativa di una delibera di giunta comunale in materie riservate al consiglio comunale: principi sulla ratifica

L'approvazione da parte della giunta comunale di una proposta di deliberazione di competenza del consiglio comunale integra il vizio di **incompetenza relativa**, non potendosi considerare la delibera viziata da incompetenza assoluta. In base ai principi generali del diritto amministrativo, è possibile procedere alla ratifica di un atto viziato da incompetenza relativa, mediante un atto di secondo grado con il quale l'organo competente fa propri gli effetti della deliberazione illegittima. La ratifica è atto valutabile, in senso atomistico, essendo "sganciato" dall'atto ratificato, (anche) come provvedimento espressivo di un'autonoma volontà consiliare, dal momento che possiede di codesta volizione autonoma tutti i caratteri formali e sostanziali (Consiglio di Stato, sentenza n. 7652 del 1° settembre 2022)

Ratifica da parte del sindaco di un'ordinanza sottoscritta dal dirigente incompetente

Nel caso in cui un'ordinanza di competenza del sindaco sia stata sottoscritta dal dirigente, il sindaco può ratificare il provvedimento, sanando il vizio di incompetenza. In tal caso, trattandosi di una ratifica e non di una convalida, il provvedimento del sindaco non deve dare conto delle ragioni di pubblico interesse alla conservazione dell'atto, né deve essere adottato entro un termine ragionevole (requisiti richiesti per la convalida dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990).

Consiglio di Stato sentenza n. 3372 del 26 aprile 2021

Lo sviamento di potere

«Per costante giurisprudenza di questo Consiglio lo sviamento di potere ricorre allorché **il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso**, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; la censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione od indizio (Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2022, n. 2246; sez. V, 26 luglio 2021, n.5532; sez. II, 30 giugno 2021, n. 4977)».

Consiglio di Stato, sentenza n. 4749 del 10 maggio 2023

Quorum strutturale nelle sedute consiliari

Nel caso in cui un Comune non abbia approvato norme statutarie o regolamentari volte a disciplinare il funzionamento del consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del TUEL, l'art. 273, comma 6, del medesimo TUEL assegna efficacia ultrattiva alle disposizioni del T.U. approvato con R.D. 4 dicembre 1915, n. 148, tra l'altro, in materia di quorum strutturale per la validità delle delibere dell'organo collegiale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2021, nn. 426 e 427). Dall'applicazione di tali disposizioni suppletive ne deriva, in materia di quorum strutturale, che "I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri" (l'art. 127, comma 1, del Testo Unico n. 148/1915). Tale norma deve ritenersi applicabile fino a quando le corrispondenti materie non saranno regolate dallo statuto dell'ente e dal regolamento di funzionamento dell'organo assembleare (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2021, nn. 426 e 427).

TAR Puglia-Lecce ordinanza n. 422 del 9 settembre 2022

Giurisprudenza sulle sedute a distanza

- La **mancata trasmissione dei codici di accesso**, necessari per partecipare alla seduta on line, ad un consigliere comunale, è equiparato al mancato invio della convocazione. In questo senso si è espresso il TAR Basilicata, sentenza n. 642/2021 che ha ritenuto illegittima la seduta di consiglio comunale, svolta a distanza, nel caso in cui ad un consigliere comunale non siano stati inviati in tempo utile i link di collegamento e il relativo codice di accesso alla piattaforma telematica, così da non rendergli possibile la partecipazione alla seduta svoltasi in tale modalità telematica. Nello stesso senso si è espresso il TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, sentenza n. 292/2022;
- è possibile con opportuni accorgimenti tecnici svolgere da remoto anche sedute che richiedano l'espressione di un **voto segreto**. A prescindere dall'ormai esistenza di tecnologie in grado di soddisfare tale esigenza, appare utile ricordare la sentenza del TAR Liguria n. 476/2021 con la quale sono state ritenute legittime le seguenti modalità stabilite nel provvedimento del presidente del consiglio: invio via mail del voto, recepito da un collegio di garanti e da questi inserito anonimo nell'urna elettorale, "costituiscono una modalità che, pur con inevitabili limiti, consente un adeguato compromesso tra esigenza di segretezza e esigenza di espressione del voto da remoto".

Le Commissioni consiliari

Il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente **di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare**. In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicitare attraverso il voto ponderale o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata.

TAR Sicilia-Catania sentenza n. 145 del 30 maggio 2022 (richiama Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4919 e Cons. Stato, sez. I, 26 marzo 2018, n. 771)

La convocazione e l'ordine del giorno

Sono illegittime le deliberazioni di consiglio comunale assunte senza previo inserimento o al di là delle previsioni dell'ordine del giorno.

Deve pertanto essere accolto il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio nei confronti del quale sia stata proposta una mozione di sfiducia, approvata lo stesso giorno del deposito durante una seduta di consiglio comunale, convocata per discutere altri argomenti, non essendo previsto all'ordine del giorno il punto riguardante l'approvazione della mozione di sfiducia.

TAR Toscana sentenza n. 162 del 16 febbraio 2023

La legittimazione dei consiglieri ad impugnare le deliberazioni di giunta comunale

La giurisprudenza pacifica ritiene che un ricorso di singoli consiglieri contro l'amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere. “Deve pertanto ritenersi privo di legittimazione a ricorrere il consigliere comunale che impugni una deliberazione della giunta adottata su argomento ritenuto di competenza del consiglio, in quanto il contrasto non riguarderebbe in modo diretto il singolo consigliere, bensì - al più - il consesso del quale lo stesso faccia parte”

Tra le tante, Consiglio di Stato, sent. n. 1549/2018

La legittimazione del presidente del consiglio ad impugnare le deliberazioni di giunta comunale

“Quanto, poi, alla legittimazione a ricorrere in veste di Presidente del Consiglio comunale, vale quanto rilevato poco sopra in proposito della legittimazione degli appartenenti ad organi collegiali ad impugnare gli atti dell’ente a cui appartengono, che si rinviene solo nel caso di lesione di un interesse personale del consigliere - purché differenziato e qualificato rispetto all’interesse di qualunque cittadino alla legittimità dell’azione amministrativa - o di lesione del ius ad officium, ossia delle prerogative connesse all’esercizio della funzione ricoperta in seno all’ente”.

Neanche queste circostanze sono rinvenibili nel caso di specie, non avendo il ricorrente un “interesse personale al ricorso e che, in veste di consigliere comunale, non ha neppure un interesse a reagire avverso atti dell’ente lesivi della propria funzione, tale non essendo l’impugnata delibera la quale in nessun modo incide, limitandolo, sul diritto dei consiglieri di esercitare liberamente e consapevolmente il proprio mandato”.

TAR Lazio sentenza n. 5923 del 12 maggio 2022

Il quorum strutturale per la validità delle sedute di giunta comunale

“l’elaborazione giurisprudenziale è consolidata nel ritenere che nei collegi composti da un numero dispari di componenti, la maggioranza assoluta (metà più uno) ai fini del quorum strutturale è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità (nel caso di specie, tale numero corrisponde a 4, in quanto raddoppiato supera il numero dei componenti, sette, di un’unità: cfr. TAR Reggio Calabria, 18 dicembre 2013, n. 709; TAR Puglia, Lecce, 11 ottobre 2022, n. 1571)”, ne fa discendere che in difetto del quorum richiesto l’adunanza non è “in grado di assumere figura di corpo deliberante”, dovendo, perciò, quanto da essa **deliberato considerarsi nullo, o, comunque, tamquam non esset.**

TAR Calabria-Reggio Calabria sentenza n. 704 del 5 settembre 2023.

Il principio di parità di genere nella costituzione delle giunte comunali (1)

Sebbene non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una giunta comunale, la presenza dei due generi, tale impossibilità deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata e approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle giunte.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 406 del 3 febbraio 2016

Il principio di parità di genere nella costituzione delle giunte comunali (2)

Sul tema la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, affinché un decreto di nomina della giunta sia legittimo e rispetti la portata precettiva delle norme attuative del principio di pari opportunità, occorre che contenga i seguenti elementi giustificativi:

- la dimostrazione di una preventiva e necessaria attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità allo svolgimento dell'attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi;
- un'adeguata motivazione della mancata applicazione del principio di pari opportunità. Il sindaco dovrà pertanto effettuare una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e, nel caso sia stato impossibile pervenire a una composizione rispettosa dell'equilibrio di genere, motivare adeguatamente il provvedimento di nomina della giunta.

Il principio di parità di genere nella costituzione delle giunte comunali (3)

Deve ritenersi illegittimo, in quanto viziato da deficit tanto motivazionale che istruttorio, il decreto del sindaco con il quale il primo cittadino, senza aver svolto un'istruttoria formale mediante pubblicazione di un avviso pubblico, provveda alla nomina dell'organo composto soltanto da appartenenti ad un genere, giustificandolo con l'impossibilità di garantire la parità di genere all'interno dell'organo esecutivo, impossibilità verificata senza una rigorosa istruttoria richiamata nel provvedimento.

TAR Molise sentenza n. 243 del 15 settembre 2023

Quote di genere da rispettare anche in caso di diversa previsione statutaria

A fronte del mancato adeguamento degli Statuti comunali all'obbligo di assicurare pari opportunità, le norme dettate dal legislatore sono comunque inderogabili e di contenuto immediatamente precettivo, in quanto esecutive del principio contenuto negli artt. 3 e 51 della Costituzione e dell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da ciò ne deriva che l'attuazione del principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello Statuto e, pertanto, a prescindere dall'adeguamento statutario, il sindaco è vincolato all'applicazione del principio di pari opportunità.

TAR Campania-Salerno, sentenza n. 66 del 12 gennaio 2023.

L'attribuzione fiduciaria degli incarichi prevale sul principio di parità di genere

Il principio di parità di genere deve ritenersi recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'Ente e la sua effettiva governabilità. Pertanto, coloro che sono espressione della minoranza, non possono vedere soddisfatta la loro pretesa che sia nominata nell'organo esecutivo una donna del loro gruppo, in ossequio all'invocato principio di parità di genere.

TAR Puglia sentenza n. 173 del 27 gennaio 2022

Il potere di ordinanza del sindaco

Il potere di ordinanza del sindaco, originariamente configurato come unitario, è stato separato in due: per una porzione, esso è esercitabile dal sindaco “quale rappresentante della comunità locale” (art. 50 Tuel); per un'altra porzione, esso resta esercitabile, come da sempre, quale “ufficiale di Governo” (art. 54 Tuel).

Caratteristica comune alle ordinanze contingibili ed urgenti, che consentono al sindaco di adottare provvedimenti anche in deroga all'ordinamento giuridico, è che le stesse possono essere adottate, nelle materie in cui il sindaco è autorizzato, nella ricorrenza di determinati presupposti:

- la necessità e l'urgenza;
- il pericolo di danno;
- ambito oggettivo diversificato;
- l'efficacia limitata nel tempo;
- il rispetto dei principi generali dell'ordinamento;
- il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

La natura atipica del potere di ordinanza

Il potere sotteso all'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ha necessariamente contenuto atipico e residuale e può perciò essere esercitato in presenza di gravi pericoli che minaccino la salute o l'incolumità pubblica e solo quando specifiche norme di settore non conferiscono il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione di emergenza. Di conseguenza l'esistenza di normative di settore che consentono di affrontare la situazione impedisce l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti.

TAR Toscana sentenza n. 1434 del 5 dicembre 2022

La contingibilità e urgenza

«I presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo imminente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; e, infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea (ex multis, TAR Toscana, Sez. II, 25/06/2018, n. 919), fermo restando il rilievo che, secondo un certo orientamento non abbia rilevanza la risalenza nel tempo dello stato di pericolo; ciò in quanto, secondo questo orientamento, ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54d.lgs. n. 267 del 2000, quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376; TAR Puglia – Lecce, I, n. 2085/2011; TAR Veneto, sez. II, 18 marzo 2013, n. 406; in senso analogo, C. d. S., V, n. 7411/2010)»

TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza n. 3391 del 12 dicembre 2022

I principi di proporzionalità ed adeguatezza

Il principio di proporzionalità esige “che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, **la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva**, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare, sicché **la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all'obiettivo da perseguire** e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere criteri valutativi, da applicare in modo particolarmente rigoroso nel sindacato della legittimità di un potere di natura eccezionale, quale quello attribuito al sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, che può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico”

Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n.6951 del 10 ottobre 2018

Il principio di proporzionalità ed adeguatezza

E' illegittima, in quanto viziata da eccesso di potere per sproporzione, l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco impone il divieto di passaggio, di pascolo e di sosta per le greggi di un'Azienda Agricola in tutto il territorio comunale, senza alcuna distinzione tra le zone urbane e quelle non interessate dalle abitazioni e dal traffico veicolare, specificamente destinate all'allevamento e per tale fine detenute (in comodato o in proprietà) dall'azienda stessa.

TAR Lazio sentenza n. 2707 del 4 marzo 2021

Ordinanza contingibile e urgente e comunicazione avvio procedimento

L'ordinanza contingibile ed urgente può essere emessa anche senza la comunicazione d'avvio del procedimento, ove questo adempimento sia incompatibile con l'urgenza di provvedere e ciò anche quando la situazione di pericolo sia nota da tempo. Le garanzie di cui all'art. 7 legge n. 241/1990 risultano incompatibili con l'urgenza di provvedere che caratterizza le situazioni in cui l'Amministrazione faccia ricorso a poteri contingibili ed urgenti.

La comunicazione preventiva al Prefetto

«La previa comunicazione al prefetto dell'ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 54, comma 4, del TUEL, non costituisce requisito di validità dell'atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell'attività amministrativa del Sindaco; si tratta di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione dell'ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime».

Consiglio di Stato sentenza n. 5780 del 2 ottobre 2020 e TAR Sicilia sentenza n. 3553 del 9 dicembre 2022.

Ordinanze contingibili per recupero di crediti del Comune?

È illegittima l'ordinanza con la quale si ordina il ristoro delle spese sostenute da un Comune e di quelle che potranno eventualmente essere necessarie in futuro per la realizzazione delle opere di contenimento e messa in sicurezza dei luoghi. Trattasi di una previsione non coerente con le finalità proprie del rimedio extra ordinem, **che non può essere utilizzato per porre direttamente in capo alla parte privata oneri di natura prettamente economica** e, come tali, privi in re ipsa dei caratteri dell'urgenza e della contingibilità. Ne consegue che le ordinanze di cui si discute possono legittimamente imporre un obbligo di fare o di non fare in capo ai destinatari, ma non sono utilizzabili al fine di ottenere coattivamente il pagamento di somme di denaro, al di fuori delle ordinarie procedure per l'accertamento e il recupero del credito.

TAR Lombardia sentenza n. 2045 del 23 agosto 2023

Bloccare l'installazione (o adeguamento tecnologico) degli impianti di telefonia mobile con ordinanza?

Per giurisprudenza costante è illegittima l'ordinanza adottata ex art. 54 del TUEL per bloccare l'installazione, o l'adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò perché “i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria” (TAR Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015); sia, ancora, perché – come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza – le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari.

TAR Campania sentenza n. 4920 del 30 agosto 2023